

Corte di Cassazione sez. II pen. – 18 ottobre 2010, n. 37130 – Pres. Sirena
– Rel. Pagano

Reati - Truffa ed esercizio abusivo della professione di commercialista – Misure cautelari - Art. 321 c.p.p. - Sequestro preventivo del veicolo utilizzato nel commettere i reati - Nesso strumentale tra il veicolo e i reati – Non sussiste – Illegittimità del sequestro

Il veicolo utilizzato da un soggetto nel commettere i reati di truffa ed esercizio abusivo della professione di commercialista, non può essere assoggettato alla misura cautelare di cui all'art. 321 cod. proc. pen. (sequestro preventivo), quand'anche al suo interno sia stata rinvenuta una copiosa documentazione attinente ai reati per i quali si procede.

Manca, infatti, nel caso di specie, un nesso strumentale, non occasionale, tra la disponibilità del veicolo e la reiterazione dei reati, che è, invece, presupposto indefettibile per il sequestro di un bene la cui detenzione è assolutamente lecita.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica di Udine ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Udine in data 7.1.2010 che ha accolto la richiesta di riesame proposta da (omissis), indagata di due truffe aggravate continuate, di un delitto di truffa tentata e del reato di esercizio abusivo della professione di commercialista (artt. 81, 640, 61 n. 7; 348 cod. pen.) ed ha disposto la restituzione alla (omissis) dell'auto BMW oggetto di sequestro preventivo in quanto usata per commettere quei reati facendo credere alle parti offese che le stesse avevano diritto ad inesistenti rimborsi fiscali, per ottenere i quali si faceva consegnare somme diverse.

Il tribunale ha escluso che l'auto con la quale abitualmente l'indagata raggiungeva le parti offese abitanti tutte in comuni vicini a quello di sua residenza, auto nella quale era stata sequestrata varia documentazione usata per porre in essere le truffe, sia legata da nesso di pertinenza con il delitto contestato.

Il ricorrente deduce violazione di legge rilevando che il sequestro è stato dal Gip motivato al fine di "evitare che le azioni delittuose vengano portate ad ulteriori conseguenze mediante ulteriore utilizzo del veicolo, solitamente utilizzato per contattare le persone offese presso i rispettivi recapiti, ed a bordo del quale veniva rinvenuta una copiosa documentazione pertinente al reato".

Rileva che l'indagata a mezzo dell'autovettura ha costituito una sorta di "ufficio ambulante" e che la tecnica truffaldina consisteva nel "venire incontro" alle esigenze dei vari soggetti, recandosi personalmente sul posto di lavoro, instaurando con loro rapporti amichevoli andandole a trovare mediamente una volta a settimana.

Questo "modus operandi", secondo il ricorrente "dimostra l'esistenza di un nesso di pertinenza inscindibile tra la disponibilità dell'autovettura e l'attività delittuosa, nonché il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato".

Espone non avere rilievo che l'oggetto del sequestro è un bene fungibile, essendo unicamente rilevante il "rapporto di fatto tra il bene concretamente utilizzato per commettere proprio i reati oggetto di accertamento".

Il ricorso è infondato.

Presupposto del sequestro preventivo è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito penale oppure agevolare la reiterazione della condotta delittuosa; inoltre il giudice può disporre il sequestro preventivo di quelle cose di cui è consentita la confisca.

Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen. ha la funzione sia di impedire la consumazione dei reati sia di evitare che coloro che hanno violato la legge possano continuare a trarre vantaggi dall'illecito penale consumato.

Da ciò consegue la applicazione nella concreta fattispecie del principio di legittimità che statuisce che il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (Cass. V 14.1.2010 n. 11949, depositata 26.3.2010, rv. 246546, fattispecie relativa ad utilizzo di autovettura per commettere il reato di violenza privata e minaccia).

Il richiesto nesso funzionale tra la cosa pertinente al reato e la possibile reiterazione dell'attività criminosa deve essere intrinseco, essenziale e non occasionale, ovvero tale da rendere una "res", in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati (Cass. III 2.10.07 n. 39011 depositata 23.10.07, rv. 237936).

Ai sensi dell'articolo 321 c. 3 cod. proc. pen. la misura cautelare deve essere revocata quando risultino mancanti le condizioni di applicabilità del sequestro.

Nella specie, indipendentemente dalla qualità di res fungibile dell'autovettura (qualità che, come correttamente esposto in ricorso, non rileva ai fini del legame strutturale tra bene sequestrabile e reato cui il bene stesso è legato), non si può ritenere che la autovettura sia stata strutturalmente destinata a commettere le truffe anche se nella stessa sono stati rinvenuti documenti utilizzati per i tre reati (presentarsi alla guida di auto non è costituire un ufficio all'interno dell'autovettura).

Manca la condizione di asservimento tra cosa e reato che rende sequestrabile un bene la cui detenzione è assolutamente lecita con la conseguenza che la decisione del tribunale non merita censura.

P.Q.M. Rigetta il ricorso.